



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0002759 - 24/02/2015  
USCITA  
Allegati : 0

*Il Direttore Generale*

FM/COO/me

Roma, 24 FEB. 2015

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di CHIETI  
Via C. De Lollis n. 86  
66100 CHIETI**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 47/2015 \_ Split payment*

Con riferimento al quesito formulato in data 11 febbraio 2015, con il quale si chiede di conoscere se lo split payment è da applicarsi agli Ordini Professionali si osserva quanto segue.

L'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha inserito nel corpus del decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972) il nuovo art. 17-ter che cambia i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. split payment.

In base a questo metodo, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi enti committenti, secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2015, pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2015.

Il novellato comma 1 dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti:

- dello Stato;
- degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- degli istituti universitari;
- delle aziende sanitarie locali;
- degli enti ospedalieri;

- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza;
- degli enti pubblici di previdenziali.

Inoltre, lo "split payment" non trova applicazione quando:

- trattasi di compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 ter, D.P.R. 633/1972;
- il cessionario o committente già assume la veste del debitore dell'Iva (ad esempio nel caso di operazioni soggette al regime di inversione contabile di cui agli artt. 17 e 74 del D.P.R. n. 633/1972 o di acquisti intracomunitari).

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all'individuazione del perimetro applicativo dello "split payment".

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con il documento di prassi in commento hanno riguardato anche il profilo soggettivo.

In particolare l'Agenzia delle Entrate ha escluso espressamente gli Ordini professionali dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, argomentando che gli stessi, in quanto enti pubblici non economici, sono enti autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non sono riconducibili in alcuna delle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

